



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 maggio 2014 (23.05)  
(OR. en)**

**9486/14**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0256 (COD)**

---

**EUROJUST 90  
EPPO 23  
CATS 65  
COPEN 137  
CODEC 1209**

**NOTA**

---

della:	Presidenza
al:	Coreper/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) - <i>Dibattito orientativo</i>

---

La proposta della Commissione relativa a Eurojust introduce significativi cambiamenti nella struttura e nella governance di Eurojust (articoli da 10 a 18). I principali cambiamenti riguardano la distinzione tra le funzioni operative e le funzioni di gestione del collegio, l'istituzione di un comitato esecutivo, nuove disposizioni concernenti la programmazione annuale e pluriennale, la rappresentanza della Commissione in sede di collegio in veste di consiglio di amministrazione e in sede di comitato esecutivo e una descrizione particolareggiata delle responsabilità e dei compiti del direttore amministrativo.

Il principale obiettivo della proposta di riforma della struttura di Eurojust è consentire a quest'ultimo di svolgere i propri compiti in maniera più efficace ed efficiente. Per eliminare gli oneri amministrativi che gravano attualmente sui membri nazionali, la Commissione propone di distinguere tra le funzioni operative e quelle amministrative di Eurojust separando le funzioni di gestione del collegio in aspetti operativi e non operativi. Nell'esercitare le proprie funzioni di gestione relative ad aspetti non operativi, il collegio comprenderà anche due rappresentanti della Commissione.

La proposta della Commissione introduce inoltre un comitato esecutivo che sarà responsabile delle questioni amministrative presso Eurojust e assisterà il collegio al riguardo. Il comitato esecutivo comprenderà il presidente e i vicepresidenti, un altro membro nazionale, la Commissione e il direttore amministrativo. Quest'ultimo non avrà diritto di voto.

La struttura di governance proposta dalla Commissione è stata accolta con qualche riserva dai delegati quando è stata esaminata nella riunione del Gruppo "Cooperazione in materia penale" del novembre 2013; molti delegati hanno infatti espresso preoccupazioni in merito alla rappresentanza della Commissione in sede di collegio chiedendosi come potesse essere intesa l'indipendenza di Eurojust. I delegati hanno inoltre ritenuto che le funzioni del collegio, del comitato esecutivo e del direttore amministrativo non fossero chiaramente definite.

Successivamente, il Gruppo "Cooperazione in materia penale" ha invitato Eurojust a formulare osservazioni sulla struttura di governance proposta dalla Commissione nel progetto di regolamento. Nelle sue osservazioni scritte<sup>1</sup>, Eurojust ha illustrato in che modo la struttura di governance minima che gli è stata attribuita dall'attuale decisione del Consiglio lo ha poi portato a sviluppare ulteriori strutture informali e ad adottare norme interne per far fronte alle questioni di governance che non erano state disciplinate dalla decisione del Consiglio. Ha inoltre osservato che dal 2010 la Corte dei conti ha più volte criticato l'attuale struttura di governance di Eurojust nelle sue relazioni annuali di audit.

Sulla struttura di governance presentata dalla Commissione, Eurojust ha espresso preoccupazioni analoghe a quelle sollevate dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza della Commissione in sede di collegio. Ha inoltre indicato che la presenza della Commissione in seno al comitato esecutivo potrebbe non essere sempre necessaria ed è giunto alla conclusione che preferirebbe che nell'ambito del nuovo regolamento si istituzionalizzasse l'attuale struttura informale di presidenza con funzioni di comitato esecutivo quale impostazione alternativa che reputa conforme alla dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate.

---

<sup>1</sup> Doc. 8488/14

La Commissione ha sempre affermato che la sua proposta rispetta l'indipendenza operativa di Eurojust, in quanto i suoi rappresentanti sarebbero coinvolti unicamente nelle questioni di gestione e non in quelle operative. Ha inoltre sostenuto che non vi sono motivi oggettivi per discostarsi dalla dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate per quanto riguarda il numero di rappresentanti della Commissione in seno al collegio e al comitato esecutivo e i relativi diritti di voto.

Nella riunione del 24 aprile 2014, il CATS ha discusso vari modelli possibili per rispondere alle preoccupazioni sollevate dagli Stati membri e da Eurojust. Una netta maggioranza di Stati membri è favorevole a un modello alternativo di presidenza di Eurojust che sarebbe esteso, rispetto a quello attuale, per includervi un rappresentante della Commissione e altri due membri nazionali (a rotazione) al fine di costituire un nuovo comitato esecutivo. Tale comitato esecutivo sarebbe responsabile della supervisione della gestione corrente di Eurojust e fungerebbe da organo preparatorio per i compiti non operativi del collegio. Il collegio potrebbe quindi concentrarsi su attività operative e strategiche, mantenendo nel contempo il controllo generale su questioni amministrative legate ad aspetti operativi, ossia l'adozione del bilancio, della relazione annuale e dei programmi di lavoro annuale e pluriennale in linea con l'obiettivo generale della proposta della Commissione di migliorare l'efficacia e l'efficienza di Eurojust e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei membri nazionali.

Sulla base dei risultati scaturiti dal CATS, la presidenza ellenica ha preparato una versione riveduta della proposta della Commissione che ingloba il modello sostenuto in tale sede. Tale versione è riportata in allegato.

*Alla luce di quanto precede, la presidenza invita il Consiglio ad approvare il testo in questione quale base per future discussioni in sede di Gruppo "Cooperazione in materia penale".*

## CAPO I OBIETTIVI E COMPITI

### *Articolo 4*

#### **Funzioni operative di Eurojust**

1. Eurojust ha le seguenti funzioni operative:
  - a) informare le autorità competenti degli Stati membri in ordine alle indagini e azioni penali di cui ha conoscenza e che abbiano un'incidenza su scala dell'Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;
  - b) assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;
  - c) prestare assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base alle analisi svolte da Europol;
  - d) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea in materia penale, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la base di dati documentali della rete;
  - e) prestare sostegno operativo, tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, anche delle squadre investigative comuni.
  
2. Nello svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può chiedere, specificandone i motivi, che le autorità competenti degli Stati membri interessati:
  - a) avviino un'indagine o un'azione penale per fatti precisi;
  - b) accettino che una di esse è più indicata ad avviare un'indagine o un'azione penale per fatti precisi;
  - c) si coordinino con le autorità competenti di altri Stati membri;
  - d) istituiscano una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

- e) gli comunichino le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
  - f) dispongano misure investigative speciali;
  - g) prendano ogni altra misura giustificata ai fini dell'indagine o dell'azione penale.
3. Eurojust può inoltre:
- a) fornire pareri a Europol sulla base delle analisi da questo sviluppate;
  - b) fornire un sostegno logistico, compresa l'assistenza per la traduzione, l'interpretazione e l'organizzazione di riunioni di coordinamento.
4. Qualora due o più Stati membri non concordino su chi debba avviare un'indagine o un'azione penale a seguito di una richiesta formulata a norma del paragrafo 2, lettera b), Eurojust formula un parere scritto sul caso. Il parere è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.
5. Su richiesta di un'autorità competente, Eurojust formula un parere scritto sul ripetersi del rifiuto o delle difficoltà a eseguire richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, purché non sia stato possibile risolvere la questione con il comune accordo delle autorità nazionali competenti o con l'intervento dei membri nazionali interessati. Il parere è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.
6. Le autorità nazionali competenti rispondono senza indugio alle richieste e ai pareri di Eurojust. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, o di non seguire un parere scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 o 5, comunicano senza indugio a Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni. Qualora non sia possibile motivare il rifiuto di accogliere una richiesta poiché ciò arrecherebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o metterebbe a repentaglio la sicurezza delle persone, le autorità competenti degli Stati membri possono addurre motivazioni operative.

## *Articolo 5*

### **Esercizio delle funzioni operative e di altro tipo**

1. Eurojust, quando agisce ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, lo fa per il tramite di uno o più membri nazionali interessati.
2. Eurojust agisce tramite il collegio:
  - a) quando agisce ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2,
    - i) se richiesto da uno o più membri nazionali interessati da un caso trattato da Eurojust;
    - ii) se il caso comporta indagini o azioni penali che abbiano un'incidenza su scala dell'Unione o possano interessare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;
  - b) quando agisce ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, 4 o 5;
  - c) quando si pone un problema generale riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi operativi;
  - d) quando adotta il bilancio annuale di Eurojust ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio di Eurojust a norma del capo VI;
  - e) quando adotta il programma annuale e pluriennale e la relazione annuale di attività di Eurojust;
  - f) quando elegge il presidente e i vicepresidenti conformemente all'articolo 11;
  - g) quando nomina il direttore amministrativo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico a norma dell'articolo 16;
  - h) quando adotta gli accordi di lavoro conclusi ai sensi dell'articolo 43;
  - i) quando adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai membri nazionali;
  - j) quando elabora relazioni strategiche, documenti programmatici, orientamenti destinati alle autorità nazionali e pareri riguardanti l'attività operativa di Eurojust;

- k) quando prende qualsiasi altra decisione non espressamente attribuita al comitato esecutivo dal presente regolamento o sotto la responsabilità del direttore amministrativo a norma dell'articolo 16;
  - l) se altrimenti previsto dal presente regolamento.
3. Quando svolge i suoi compiti, Eurojust comunica se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali oppure del collegio.
  4. Il collegio può assegnare compiti supplementari al direttore amministrativo e al comitato esecutivo oltre a quelli previsti dagli articoli 14 e 16 in linea con i suoi requisiti operativi.
  5. Fatto salvo il paragrafo 2, il collegio e i membri nazionali trattano unicamente gli aspetti operativi e le questioni indissolubilmente legate ad aspetti operativi. Non sono trattate questioni amministrative né aspetti altrimenti trattati dal comitato esecutivo o dal direttore amministrativo, tranne nei casi previsti dal presente regolamento.
  6. Il collegio adotta il proprio regolamento interno, che il Consiglio approva previa approvazione del Parlamento europeo.

## **CAPO II**

### **STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DI EUROJUST**

#### ***SEZIONE I***

#### ***STRUTTURA***

##### *Articolo 6*

#### **Struttura di Eurojust**

La struttura di Eurojust comprende:

- a) i membri nazionali;
- b) il collegio;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il direttore amministrativo.

## ***SEZIONE III***

### ***COLLEGIO***

#### *Articolo 10*

#### **Composizione del collegio**

1. Il collegio è composto da tutti i membri nazionali, dal presidente e dai vicepresidenti.
2. Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del collegio, senza diritto di voto.
3. Fatte salve le disposizioni del regolamento interno, il collegio può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.
4. Fatte salve le disposizioni del regolamento interno, i membri del collegio possono farsi assistere da consulenti o esperti.

#### *Articolo 11*

#### **Presidente e vicepresidente di Eurojust**

1. Il collegio elegge un presidente e due vicepresidenti scegliendoli tra i suoi membri nazionali, a maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono.
2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente quando questi è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.
3. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti è di quattro anni. Esso è rinnovabile una volta.
4. Qualora un membro nazionale sia eletto presidente o vicepresidente di Eurojust, il suo mandato è prorogato affinché possa svolgere le sue funzioni di presidente o vicepresidente.



5. Qualora un membro nazionale sia eletto presidente o vicepresidente di Eurojust, cesserà di svolgere le funzioni di membro nazionale. Lo Stato membro interessato distacca un'altra persona opportunamente qualificata quale membro nazionale o prevede una squadra più numerosa per l'ufficio nazionale, per la durata dell'incarico esercitato dall'altro membro nazionale quale presidente o vicepresidente.<sup>2 3</sup>

#### *Articolo 12*

#### **Riunioni del collegio**

1. Le riunioni del collegio sono indette dal presidente.
2. Il collegio tiene almeno una riunione al mese. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri.
3. Il procuratore europeo riceve gli ordini del giorno di tutte le riunioni del collegio e può essere invitato dal collegio a parteciparvi a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, senza diritto di voto, ogniqualvolta si discutano questioni che possano essere rilevanti per il funzionamento della Procura europea.

#### *Articolo 13*

#### **Modalità di votazione del collegio**

1. Salvo altrimenti disposto, il collegio decide a maggioranza dei suoi membri. Il presidente e i vicepresidenti dispongono altresì di un voto.
2. Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, l'aggiunto è abilitato a esercitare il diritto di voto a norma dell'articolo 7, paragrafo 5.

---

<sup>2</sup> Sarà esaminato ulteriormente dal Gruppo.

<sup>3</sup> Sarà presa in esame l'eventualità di imputare al bilancio dell'UE il pagamento della retribuzione, come avviene per altre agenzie dell'UE.

**SEZIONE IV**  
**COMITATO ESECUTIVO**

*Articolo 14*

**Funzionamento del comitato esecutivo**

1. Il collegio è assistito da un comitato esecutivo. Detto comitato è responsabile della gestione corrente del collegio e svolgerà le necessarie attività preparatorie riguardo alle questioni amministrative affinché siano approvate dal collegio. Non partecipa alle funzioni operative di Eurojust di cui agli articoli 4 e 5.
2. Il comitato esecutivo consulta il collegio quando elabora il bilancio annuale di Eurojust, la relazione annuale e i programmi di lavoro annuale e pluriennale e può ottenere dal collegio ulteriori informazioni non operative, ove necessario allo svolgimento dei suoi compiti.
3. Il comitato esecutivo:
  - a) approva i programmi di lavoro annuale e pluriennale di Eurojust in base a un progetto elaborato dal direttore amministrativo e li trasmette al collegio per adozione;
  - b) prende tutte le decisioni relative all'istituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture amministrative interne di Eurojust;
  - c) svolge ulteriori compiti amministrativi eventualmente conferitigli dal collegio a norma dell'articolo 5, paragrafo 4;
  - d) elabora il bilancio annuale di Eurojust affinché il collegio lo adotti;
  - e) approva la relazione annuale di attività di Eurojust e la trasmette al collegio per adozione. Una volta adottata, la relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti ed è resa pubblica;
  - f) adotta le regole finanziarie applicabili a Eurojust conformemente all'articolo 52;

- g) nomina un contabile e un responsabile della protezione dei dati, che sono funzionalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni;
  - h) adotta una strategia antifrode di Eurojust in base a un progetto elaborato dal direttore amministrativo;
  - i) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
  - j) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne ed esterne, dalle valutazioni e dalle indagini, nella misura in cui non sono legate all'attività operativa del collegio, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
  - k) adotta il proprio regolamento interno che sarà adottato dal collegio.
4. Il comitato esecutivo adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore amministrativo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore amministrativo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
5. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dai vicepresidenti del collegio, da un rappresentante della Commissione, da altri due membri del collegio designati secondo un sistema di rotazione di due anni conformemente al regolamento interno del collegio e dal direttore amministrativo.
6. Il presidente del collegio è anche presidente del comitato esecutivo. Il comitato esecutivo decide a maggioranza dei suoi membri. Ciascun membro, ad esclusione del direttore amministrativo, dispone di un voto.

7. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri nazionali, presidente o vicepresidente.
8. Il comitato esecutivo si riunisce una volta al mese. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di almeno due degli altri suoi membri.
9. Il procuratore europeo può indirizzare pareri scritti al comitato esecutivo, che risponde per iscritto senza indebito ritardo.

#### *Articolo 15*

#### **Programmazione annuale e pluriennale**

1. Entro il [30 novembre di ogni anno] il collegio adotta un documento di programmazione contenente un programma di lavoro pluriennale ed annuale, in base a un progetto presentato dal direttore amministrativo e approvato dal comitato esecutivo. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il programma di lavoro diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.
2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziare per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.
3. Quando a Eurojust viene affidato un nuovo compito, il comitato esecutivo modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il comitato esecutivo può delegare al direttore amministrativo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale e ne sarà tenuto contestualmente informato dallo stesso direttore amministrativo.

4. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica viene aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 56.

## ***SEZIONE V***

### ***DIRETTORE AMMINISTRATIVO***

#### *Articolo 16*

#### **Status del direttore amministrativo**

1. Il direttore amministrativo è assunto come agente temporaneo di Eurojust ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
2. Il direttore amministrativo è nominato dal collegio in base a un elenco di candidati proposto dal comitato esecutivo, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente a norma del suo regolamento interno. Per la conclusione del contratto con il direttore amministrativo, Eurojust è rappresentato dal presidente del collegio.
3. La durata del mandato del direttore amministrativo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, il comitato esecutivo designa un contraente esterno per effettuare una valutazione che tenga conto dei risultati ottenuti dal direttore amministrativo.
4. Agendo su proposta del comitato esecutivo, il quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il collegio può prorogare una volta il mandato del direttore amministrativo per non più di quattro anni.
5. Il direttore amministrativo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore amministrativo risponde al collegio.
7. Il direttore amministrativo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del collegio a maggioranza dei due terzi dei propri membri.

## *Articolo 18*

### **Compiti del direttore amministrativo**

1. A fini amministrativi, Eurojust è gestito dal suo direttore amministrativo.
2. Fatte salve le competenze del collegio o del comitato esecutivo, il direttore amministrativo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Il direttore amministrativo è il rappresentante legale di Eurojust.
4. Il direttore amministrativo è responsabile dell'esecuzione dei compiti amministrativi conferiti a Eurojust. In particolare spetta al direttore amministrativo:
  - a) assicurare la gestione corrente di Eurojust e la gestione del personale;
  - b) attuare le decisioni adottate dal collegio e dal comitato esecutivo;
  - c) elaborare il programma di lavoro annuale e pluriennale e presentarlo al comitato esecutivo per approvazione e al collegio per adozione;
  - d) attuare il programma di lavoro e informare il comitato esecutivo in merito alla sua attuazione;
  - e) redigere la relazione annuale di attività di Eurojust e presentarla al comitato esecutivo per approvazione e al collegio per adozione;
  - f) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle valutazioni e delle indagini, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell'OLAF, e informare due volte l'anno il comitato esecutivo, il collegio, la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati sui progressi compiuti;

- g) elaborare una strategia antifrode di Eurojust e presentarla al comitato esecutivo per approvazione;
- h) predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a Eurojust;
- i) predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Eurojust ed eseguire il bilancio;
- j) esercitare, in relazione al personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari<sup>4</sup> all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti<sup>5</sup> all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");
- k) sostenere l'attività operativa di Eurojust.

---

<sup>4</sup> Regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEE), del 18 dicembre 1961, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385), modificato in particolare dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) successivamente modificato.

<sup>5</sup> Regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEE), del 18 dicembre 1961, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385), modificato in particolare dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) successivamente modificato.